

Prot. n. 139 del 14/02/2019

Oggetto: INFERMIERI NON ISCRITTI ALL'ORDINE O CANCELLATI DALL'ORDINE PER MOROSITA': PERMANENZA NELLE LORO FUNZIONI PRESSO ASL BR - ILLEGITTIMITA'

DIRETTORE GENERALE ASL BR

indirizzo PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

DIRETTORE SANITARIO ASL BR

Indirizzo PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

COORDINAMENTO DIRIGENZA

PROFESSIONI SANITARIE TERRITORIALI

Indirizzo pec: dir.infermieristicaterritorio@asl.brindisi.it

COORDINAMENTO DIRIGENZA

PROFESSIONI SANITARIE OSPEDALIERE

Indirizzo pec: dir.infermieristicaospedaliera@asl.brindisi.it

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI

Indirizzo pec: prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Indirizzo pec: protocollo.prefbr@pec.interno.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

REGIONE PUGLIA

Indirizzo pec: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

AL PRESIDENTE FNOPI

Indirizzo pec: federazione@cert.fnopi.it

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche , costituito ai sensi dell'art.4 L.11.01.2018 n.3, ha tra i suoi compiti specifici quello di ***promuovere ed assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva*** al quale assolve anche **verificando il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale; curando la tenuta degli albi dei professionisti e vigilando sugli iscritti per verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della funzione disciplinare;**

Il compito di verifica e sorveglianza sopra richiamato comporta, ovviamente, non solo il dovere dell'Ordine di vigilare il comportamento dei professionisti che volontariamente e diligentemente si siano iscritti all'albo, ma anche di segnalare alle Autorità competenti il comportamento illegittimo di quei professionisti che, pur essendovi tenuti per legge, non abbiano provveduto ad iscriversi, esercitando in ogni caso la professione infermieristica in ambienti privati o pubblici.

E' chiara infatti a riguardo la disposizione contenuta nell'art.2 comma 3 della L.43/2006 il quale recita: "**3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1 (...)**".

Proprio in rapporto a tale obbligo generale di iscrizione all'Ordine va considerato il disposto dall'art.12 della citata L.11.01.2018 n.3 la quale, sostituendo il contenuto dell'art.348 del Codice Penale, ha decisamente inasprito le sanzioni a carico dei trasgressori tra i quali vanno considerati certamente anche coloro che svolgano la professione di infermiere in qualità di pubblici dipendenti.

Corre pertanto obbligo segnalare alle SS.VV. la grave e persistente illegittimità in cui operano quei dipendenti della ASL BR che esercitano la professione di infermiere senza aver mai richiesto l'iscrizione all'Albo tenuto da questo Ordine o dopo esserne stati cancellati, in dispregio dell'obbligo sancito dall'art.2 comma 3° L. 1/02/2006 n.43.

Si chiede un cortese riscontro in merito agli accertamenti effettuati e agli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dei responsabili.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE DELL'OPI BRINDISI

ANTONIO SCARPA

Antonio Scarpa

